

GIOSI 2 S.R.L.

3.3. PARTE SPECIALE

SEZIONE IV – REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO

Una premessa introduttiva

La responsabilità da reato di un ente sorge anche in relazione ai delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e di autoriciclaggio.

Più precisamente, a seguito del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, l'art. 25-*octies* ha esteso il regime della responsabilità da reato delle persone giuridiche alla ricettazione, al riciclaggio ed all'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (artt. 648, 648-*bis* e 648-*ter* c.p.). Poi, per effetto della L. 15 dicembre 2014, n. 186 – che ha introdotto, all'art. 648 *ter*-1 il delitto di autoriciclaggio – l'art. 25 *octies* è stato modificato, affiancando alle preesistenti fattispecie anche l'autoriciclaggio quale delitto presupposto ed equiparandolo, a differenza di quanto accade per le persone fisiche, nelle conseguenze sanzionatorie.

In particolare, al comma 1 dell'art. 25-*octies*, è previsto che si applichi all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote, con la sola eccezione che si tratti di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni; in tal caso la sanzione pecuniaria si eleva, passando da 400 a 1000 quote.

Il comma 2 prevede, inoltre, che nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 trovino applicazione le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

Con il D.lgs. 8 novembre 2021, n. 195, che ha recepito e dato attuazione nel nostro ordinamento alla Direttiva (UE) n.1673/2018 sulla “lotta al riciclaggio mediante il diritto penale”, si è provveduto, per quanto qui di interesse, all'*ampliamento* dei reati presupposto dei delitti di cui agli artt. 648, 648

bis., 648 *ter* e 648 *ter* 1 c.p., estesi anche alle *contravvenzioni*, purché punite con la pena dell'arresto superiore nel massimo ad un anno o nel minimo a sei mesi e, ora per tutti (e, quindi, anche per il riciclaggio e l'autoriciclaggio e non soltanto, come era stato sino ad adesso, per la ricettazione ed il reimpiego), anche ai *delitti colposi*.

A tale dilatazione del perimetro di rilevanza penale dei delitti sopra richiamati corrisponde, com'è naturale che sia, una parallela espansione dell'area di rilevanza degli illeciti amministrativi dipendenti da reato di cui all'art. 25 *octies* D.lgs. n. 231/2001, nella cui attuale formulazione debbono ritenersi perciò ricompresi, ai fini dell'integrazione dei delitti di riciclaggio *lato sensu* intesi, anche beni, denaro o altre utilità provenienti da quelle fattispecie contravvenzionali che siano sanzionate con i limiti edittali sopra indicati ed i delitti colposi.

2. La descrizione dei reati

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati dall'art. 25-*octies* del Decreto.

2.1. Ricettazione (art. 648 c.p.)

Si ha ricettazione quando un soggetto, che non sia concorrente nel reato presupposto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquisti, riceva o occulti denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o s'intrometta nel fare acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto.

Si è precisato, in giurisprudenza (Sez. I, 18 settembre 2019, n. 46419), come non sia necessario che il delitto presupposto venga accertato giudizialmente in ogni suo estremo fattuale, potendo la provenienza delittuosa della *res* posseduta essere desunta dalla natura e dalle caratteristiche della stessa e come la sua improcedibilità per difetto di querela non rilevi ai fini della sussistenza della ricettazione (Sez. II, 18 giugno 2019, n. 29449), alla stessa stregua delle cause di non punibilità.

Si è, altresì, escluso che vi sia riciclaggio anziché ricettazione nella condotta di chi versi sul proprio conto corrente assegni di provenienza illecita, previa sostituzione delle generalità del beneficiario con i propri dati ed apposizione della firma sui titoli per girata, ma senza alcuna manomissione degli elementi identificativi dell'istituto bancario emittente o del numero di serie degli assegni (Sez. VI, 22 marzo 2018, n. 24941).

Si distingue, poi, dall'autoriciclaggio perché per quest'ultimo il prezzo, il prodotto o il profitto del reato non coincidono con il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dal reato presupposto ma consistono nei proventi conseguiti dall'impiego di questi ultimi in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative (Sez. II, 7 giugno 2018, n. 30401).

Infine è possibile che il profitto, il cui perseguimento integra il dolo specifico del delitto in parola, abbia anche natura *non* patrimoniale (Sez. II, 22 marzo 2016, n. 15680).

2.2. Riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.)

Il riciclaggio si configura quando il soggetto attivo, che non sia concorrente nel reato presupposto, sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Il delitto di riciclaggio si distingue dalla ricettazione sia per l'elemento oggettivo, che si connota per l'idoneità ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa, che per quello soggettivo, costituito dal dolo generico di trasformazione della cose per impedirne l'identificazione (Sez. II, 11 maggio 2017, n. 30265).

Si differenzia, poi, dal delitto di impiego, poiché trova applicazione soltanto quest'ultimo qualora il soggetto agente realizzi, in un contesto unitario caratterizzato sin dall'origine dal fine di reimpiego dei beni in attività economiche o finanziarie, la condotta tipica del riciclaggio (o della ricettazione), che dunque rimarrà assorbita nel 648 *ter* c.p.. A diversa soluzione si deve pervenire ove i beni di provenienza illecita, dopo la loro sostituzione, vengano reimpiegati sulla base di un'autonoma e successiva determinazione volitiva, perché, in tal caso, questa condotta postuma, caratterizzata, sotto il profilo psicologico, da una soluzione di continuità, rappresenta un *post factum* non punibile del riciclaggio in forza della clausola di riserva di cui all'art. 648 *ter* c.p (Sez. II, 11 novembre 2009, n. 4800).

2.3. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648 *ter* c.p.)

Per aversi il delitto in parola si richiede che il soggetto attivo, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-*bis*, impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Il delitto di reimpiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita è a forma libera e, dunque, realizzabile attraverso condotte caratterizzate da un tipico effetto dissimulatorio e finalizzate ad ostacolare l'accertamento o l'astratta individuabilità dell'origine delittuosa di ciò che si intende occultare (Sez. II, 14 luglio 2016, n. 33076).

La nozione di “attività economiche o finanziarie” è desumibile dagli artt. 2082, 2135 e 2195 c.c. e fa riferimento non soltanto all'attività produttiva in senso stretto, ossia a quella diretta a creare nuovi beni o nuovi servizi, ma anche a quella di scambio e di distribuzione dei beni nel mercato del

consumo nonché ad ogni altra attività che possa rientrare in una di quelle elencate nelle menzionate norme del codice civile (Sez. II, 14 luglio 2016, cit.).

Per il criterio discrezionale rispetto alle limitrofe fattispecie di ricettazione e riciclaggio v. quanto *supra*, § 2.2.

2.4. Autoriciclaggio (648 *ter*.1 c.p.)

Si ha, infine, autoriciclaggio quando colui che ha commesso o concorso a commettere un delitto non colposo impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, denaro, beni o altre utilità provenienti dal medesimo, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Ai fini dell'integrazione del reato non occorre che l'agente ponga in essere una condotta di impiego, sostituzione o trasferimento del denaro, beni o altre utilità, che comporti un impedimento all'identificazione della loro provenienza delittuosa che sia assoluto, essendo, al contrario, sufficiente una qualunque attività concretamente idonea anche soltanto ad ostacolare gli accertamenti sulla provenienza stessa (Sez. II, 24 maggio 2019, n. 36121).

Non può escludersi il reato soltanto in ragione della tracciabilità delle operazioni di trasferimento delle utilità derivanti dal delitto presupposto, essendo comunque condotta *ex ante* idonea ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa (Sez. II, 5 marzo 2019, n. 16908).

La causa di non punibilità di cui al comma 4 può trovare applicazione soltanto nel caso in cui l'agente utilizzi o goda dei beni proventi del delitto presupposto in modo diretto e senza compiere alcuna operazione atta ad ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa (Sez. II, 7 marzo 2019, n. 13795).

Quanto ai rapporti tra autoriciclaggio e riciclaggio sotto il profilo dei soggetti attivi, colui che, non avendo concorso nel delitto presupposto non colposo, ponga in essere la condotta tipica di autoriciclaggio, risponde comunque di riciclaggio e non di concorso in autoriciclaggio, essendo quest'ultimo configurabile soltanto nei confronti dell'*intraneus* (Sez. VI, 7 giugno 2018, n. 3608).

3. SOGGETTI DESTINATARI DELLA PRESENTE SEZIONE

La presente Sezione si riferisce a comportamenti posti in essere dai seguenti soggetti:

(i) i Destinatari (inclusi quindi gli Esponenti Aziendali tutti) del presente Modello in generale;

(ii) i Destinatari, comunque, operanti nelle “attività a rischio” con particolare riferimento, ma senza limitazione, ai soggetti operanti nella Funzione Contabilità e Direzione Produzione ed Acquisti di Giosi S.r.l.;

(iii) i membri del Consiglio di Amministrazione, con particolare riferimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore delegato;

(iv) i Collaboratori Esterni, *Partner* Commerciali e Fornitori della Società, *Stageur*.

Obiettivo della presente Sezione è che tali soggetti si attengano - nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle c.d. “attività a rischio” e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società - a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella presente Sezione e nel Modello e nelle altre sue parti integranti, in quanto applicabili, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei delitti di ricettazione e riciclaggio, *lato sensu* inteso.

In particolare, la presente Sezione ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali e delle regole specifiche cui gli Esponenti Aziendali, i Consulenti, i Fornitori ed i *Partner* in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all’OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari sono tenuti a conoscere ed a rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti, che sono parte integrante e sostanziale del presente Modello e del sistema di organizzazione, controllo e gestione della Società:

- il Codice Etico;
- ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno;
- le procedure, se in essere.

In quanto Destinatari della presente Sezione ai Collaboratori Esterni, *Partners* Commerciali e Fornitori deve essere resa nota l’adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società.

4. ATTIVITA’ A RISCHIO

Con l'introduzione del reato di autoriciclaggio nel D.lgs. 231/01, le attività a rischio inerenti la presente Sezione sono teoricamente tutte quelle svolte dalla Società che, in violazione della normativa vigente, potrebbero generare un profitto, che poi venga utilizzato in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

Tenendo conto degli esiti del *risk assessment* vengono qualificate “a rischio” le seguenti attività:

- Gestione degli acquisti
- Gestione delle risorse finanziarie e dei flussi finanziari in entrata e in uscita
- Operazioni infragruppo, con parti correlate o in potenziale conflitto di interesse e operazioni straordinarie
- Predisposizione dei bilanci ed altre comunicazioni sociali
- Donazioni e sponsorizzazioni
- Gestione della fiscalità
- Gestione del personale
- Gestione delle consulenze

Per ciascuna di esse vengono elaborati specifici protocolli, che debbono essere necessariamente applicati. Ove coincidenti con quelli già previsti già dalla Sezione I in tema di Reati Societari, si farà ad essi espresso rinvio.

In ogni caso, per tutte le attività a rischio devono sempre essere rispettati i principi di comportamento e di controllo indicati al § 5 della presente Sezione.

4.1. Gestione degli acquisti

Il processo di gestione degli acquisti è relativo alle attività inerenti l'acquisizione di beni o servizi.

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- emissione della richiesta d'acquisto;
- autorizzazione alla richiesta di acquisto;
- selezione del fornitore;
- stipulazione del contratto (ove previsto) oppure trasmissione della richiesta;
- gestione operativa del contratto/ordine (consegna beni/esecuzione prestazioni);
- rilascio del benestare e contabilizzazione delle fatture.

Il sistema di controllo si basa su livelli autorizzativi definiti, sulla separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo, sulla registrazione dei vari atti e sulla valutazione complessiva delle forniture richieste.

1. Tutti gli ordini di acquisto di qualunque tipo (es. cespiti, servizi, ecc.) devono essere gestiti tramite il sistema gestionale.
2. La Richiesta di Acquisto può essere effettuata esclusivamente da parte dei Responsabili di Funzione.
3. L'autorizzazione alla Richiesta di Acquisto può essere rilasciata solamente dall'Amministratore delegato.
4. L'attività selettiva è svolta fra diversi offerenti, in modo da garantire un'obiettivo comparazione delle offerte sulla base di criteri oggettivi e documentabili, quali l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e *partner* commerciali/finanziari, sulla base di indici rilevanti (es. dati pregiudizievoli pubblici, protesti, procedure concorsuali; acquisizione di informazioni commerciali sull'azienda, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate; entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato) E ciò sia nel caso di acquisto di beni (per esempio: gli automezzi) che di servizi (come le manutenzioni).
5. E' consentito derogare ai principi di comparazione per tutti quei rapporti basati sulla fiducia, a condizione che ciò sia adeguatamente motivato e documentato.
6. In caso di stipula di contratti, i soggetti coinvolti nel processo devono verificare che gli stessi contengano apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 e di impegno, da parte dei terzi, al suo rispetto, con indicazione delle relative conseguenze in caso di violazione (ad es. penali, risoluzione, ecc.)
7. In caso di acquisto di servizi, contratti di appalto, d'opera o di somministrazione quali manutenzioni, pulizie, facchinaggio, ecc., la Funzione Direzione Produzione ed Acquisti deve verificare:
 - l'idoneità tecnico-professionale;
 - il possesso delle capacità organizzative;
 - nonché la disponibilità di forza lavoro, macchine e attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera;
 - il possesso delle eventuali autorizzazioni obbligatorie, richieste dalla normativa in materia ambientale e di sicurezza.
8. La Funzione richiedente l'acquisto deve verificare che il lavoro, il servizio o la fornitura siano effettuati a regola d'arte, eventualmente contattando direttamente il fornitore e richiedendo gli interventi del caso, anche per risolvere eventuali difformità o ritardi di esecuzione.
9. La Funzione Direzione Produzione ed Acquisti, ricevute le fatture, le inoltra alla Funzione richiedente prima del pagamento, qualora le stesse fatture non corrispondano (per quantità, prezzi, ecc.) agli ordini/contratti stipulati. La Funzione richiedente, con l'apposizione della propria firma sulla fattura, rilascia la certificazione della erogazione della fornitura/prestazione richiesta.

10. In presenza di difformità tra ordine/contratto stipulato ed erogazione (es. per qualità, quantità, tempi, ecc.), è compito della Funzione richiedente informare la Funzione, affinché questa proceda al blocco della fattura.

11. Tutti i soggetti coinvolti nel processo devono assicurare la tracciabilità, tramite l'utilizzo dei sistemi informativi adottati dalla Società, e la conservazione e archiviazione delle singole fasi del processo (richiesta dalla fornitura, esistenza dei preventivi, ecc.), in modo tale che sia possibile la ricostruzione delle responsabilità, delle motivazioni delle scelte adottate e delle fonti informative.

11. Al fine di poter effettuare una valutazione complessiva, la Società richiede alle funzioni coinvolte di rendicontare in merito all'attività svolta

4.2. Gestione delle risorse finanziarie e dei flussi finanziari in entrata e in uscita

Il processo riguarda la gestione delle risorse finanziarie aziendali e degli incassi e pagamenti.

Oltre a quanto già indicato nella Sezione I (Reati Societari) in merito a tale processo, gli ulteriori elementi di controllo sono quelli di seguito indicati.

Il sistema di controllo si basa su livelli autorizzativi definiti, sulla registrazione e sulla tracciabilità delle varie fasi del processo.

1. Soltanto l'Amministratore delegato può disporre delle risorse finanziarie e delle relative modalità di effettuazione dei pagamenti (ad es. mediante operazioni su conto corrente bancario, emissione assegni, note spese, ecc.).

2. La Funzione Contabilità deve verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e/o strutture fiduciarie utilizzate per operazioni straordinarie.

3. Eventuali anticipi di cassa sono disposti dalla Funzione Contabilità, previa autorizzazione dell'Amministratore delegato.

4. È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento sia complessivamente pari o superiore a 2.000 euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia, che appaiano artificiosamente frazionati.

5. Il Responsabile della Funzione Contabilità effettua periodicamente verifiche sulla tesoreria (rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti, eventuale utilizzo di libretti al portatore per la gestione della liquidità, ecc.) al fine di accertare il rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio.

6. I soggetti coinvolti nel processo devono garantire la registrazione delle varie fasi del processo e la loro tracciabilità tramite l'utilizzo dei sistemi informativi adottati dalla Società o la conservazione e archiviazione della documentazione prodotta.

7. Al fine di poter svolgere una valutazione complessiva del processo, la Società richiede a tutti i soggetti coinvolti di relazionare periodicamente in merito all'attività svolta.

4.3. Operazioni infragruppo, con parti correlate o in potenziale conflitto di interesse e operazioni straordinarie

In merito, si rinvia al § 4.3 della Sezione I, relativa ai Reati Societari.

4.4. Predisposizione dei bilanci ed altre comunicazioni sociali

In merito, si rinvia al § 4.1 della Sezione I, relativa ai Reati Societari.

4.5. Donazioni e sponsorizzazioni

Le donazioni e sponsorizzazioni sono finalizzate al miglioramento dell'immagine della società, dell'attività da questa svolta o dei propri prodotti.

Nel dettaglio non è consentito corrispondere né offrire, direttamente o indirettamente, pagamenti di qualsiasi entità a terzi, pubblici ufficiali o privati, per influenzare o compensare un atto del loro ufficio. Le spese riferibili a tali attività sono consentite soltanto quando siano di valore congruo, con ciò intendendosi un valore tale da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e tale da non poter essere interpretate, da un osservatore imparziale, come finalizzate ad acquisire vantaggi in modo improprio.

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- proposta dell'attività di donazione o di sponsorizzazione;
- autorizzazione dell'attività di donazione o di sponsorizzazione;
- certificazione dell'esecuzione dell'attività di donazione o di sponsorizzazione (rilascio del benestare).

Il sistema di controllo si basa sulla definizione di soglie specifiche di valore per le varie tipologie di spese, sull'esistenza di livelli autorizzativi, sulla registrazione dei vari atti e sulla valutazione complessiva.

1. La Società definisce un *budget* annuale destinato alle donazioni e/o sponsorizzazioni.
2. Soltanto l'Amministratore delegato può autorizzare le spese destinate alle attività in oggetto.
3. In ogni caso, le spese riferibili a tale attività devono essere documentate, indicando il nome o la ragione sociale del destinatario, l'importo versato e la causale dello stesso.
4. La Funzione Contabilità effettua le dovute registrazioni e verifica che la documentazione a supporto sia coerente con l'operazione effettuata.
5. Tutti i soggetti coinvolti devono procedere alla archiviazione della documentazione inerente l'attività, in modo tale che sia possibile la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte adottate.

4.6. Gestione della fiscalità

In merito, si rinvia al § 4.6 della Sezione I, relativa ai Reati Societari

4.7. Gestione del personale

In merito, si rinvia al § 4.8 della Sezione I, relativa ai Reati Societari

4.8. Gestione delle consulenze

In merito, si rinvia al § 4.11 della Sezione I, relativa ai Reati Societari

5. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

La presente Sezione si riferisce a comportamenti posti in essere da Amministratori, Responsabili di Funzione e dipendenti (nel seguito "Esponenti Aziendali") operanti nelle aree in cui sono svolte attività a rischio nonché da Collaboratori esterni (di seguito tutti definiti i "Destinatari").

Nell'espletamento della propria attività per conto della Società, tutti i Destinatari devono rispettare il Codice Etico e le procedure aziendali, ove esistenti, nonché;

- assicurare lo sviluppo e la gestione operativa degli strumenti utilizzati nelle attività di contrasto al riciclaggio ed autoriciclaggio;
- verificare e garantire l'aggiornamento / manutenzione / diffusione delle liste interne di soggetti/Paesi/merci interessati da provvedimenti restrittivi;
- nel caso di valutazione di clienti/fornitori/*partner*, collaborare con le altre funzioni aziendali e, ove consentito dalla normativa vigente, scambiare le informazioni finalizzate ad una completa ed adeguata conoscenza;
- assicurarsi che nessun tipo di pagamento di importo rilevante (superiore al limite posto dalla normativa di volta in volta vigente) sia effettuato in contanti o in natura.

Tutti i soggetti coinvolti nelle varie attività interessate sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nella presente Sezione.

Fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia, del Codice Etico della Società e delle procedure aziendali, tutti i Destinatari devono:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/*partner*;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e/o strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o per operazioni straordinarie;
- verificare le movimentazioni della tesoreria (rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti, eventuale utilizzo di libretti al portatore per la gestione della liquidità, ecc.).

Inoltre, per assicurare la trasparenza e la tracciabilità degli accordi/*joint-venture* con altre imprese per la realizzazione di investimenti, la Società deve:

- verificare la congruità economica di eventuali investimenti effettuati in *joint-venture* (rispetto dei prezzi medi di mercato, utilizzo di professionisti di fiducia per le operazioni di *due diligence*, ecc.);
- verificare il livello di adeguamento delle società controllate rispetto alla predisposizione di misure e controlli antiriciclaggio;
- adottare adeguati programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio e autoriciclaggio.

Tutti i Destinatari sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza qualunque operazione che presenti indizi di anomalia e, ove necessario, previa opportuna consultazione con il proprio Responsabile, sono tenuti a sospendere/interrompere il rapporto. Le segnalazioni nonché le eventuali interruzioni dei rapporti devono essere effettuate con la massima tempestività.

5.1. Contratti

Ai Consulenti, *Partner* e Fornitori deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società e, pertanto, i contratti stipulati con i Collaboratori Esterni, i *Partner* Commerciali ed i Fornitori devono contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché del Modello.

5.2. Gestione della formazione e dell'informazione

La predisposizione ed implementazione del piano di formazione ed informazione in materia di ricettazione e riciclaggio, sui comportamenti da adottare, ecc. è un'attività di competenza dell'Amministratore delegato, che si può avvalere anche della collaborazione di strutture esterne.

La formazione deve costituire un'attività costante e continua e deve coinvolgere tutti i lavoratori, con particolare riferimento alle funzioni “sensibili” rispetto ai rischi potenziali di reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio.

Deve essere previsto un programma di formazione, ripartito tra apici e subordinati, con la relativa frequenza.

6. I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti dell'Organismo di Vigilanza, in relazione alla prevenzione dei reati elencati nella presente Sezione sono, in aggiunta a quelli di carattere generale previsti nella Parte Generale del Modello e nel regolamento dell'OdV stesso, i seguenti:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello (Parte Generale e Speciale) in ottica di prevenzione della commissione dei reati previsti nella presente Sezione;
- verificare costantemente la completezza e l'efficacia delle disposizioni della presente Sezione;

- proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle "attività a rischio", come individuate nella presente Sezione;
- svolgere ogni accertamento ritenuto opportuno su singole operazioni a rischio;
- vigilare sull'effettiva applicazione della Parte Generale del Modello e della presente Sezione, rilevando eventuali violazioni e proponendo, se del caso, l'irrogazione di sanzioni disciplinari;
- valutare le eventuali segnalazioni provenienti dalle funzioni aziendali o da qualsiasi altro soggetto ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- comunicare le eventuali violazioni del Modello al Consiglio di Amministrazione;
- curare il costante aggiornamento della presente Sezione e del Modello in generale, proponendo agli organi sociali competenti l'adozione di misure ritenute opportune o necessarie per mantenere l'effettività ed adeguatezza della Parte Speciale e del Modello in generale.

L'Organismo di Vigilanza comunica quindi i risultati della propria attività di vigilanza e controllo al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, secondo i termini indicati nel regolamento dell'OdV e nella Parte Generale del Modello.